



COMUNE DI GERENZANO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Del. C.C. n. 29 del 09.09.2013
Del. C.C. n. 15 del 28.07.2015
Del. C.C. n. 14 del 27.04.2016
Del. C.C. n. 14 del 15.03.2017
Del. C.C. n. 09 del 03.03.2018
Del. C.C. n. 05 del 18.03.2019
Del. C.C. n. 40 del 20.12.2019
Del. C.C. n. 07 del 29.03.2021
Del. C.C. n. 45 del 27.12.2021
Del. C.C. n. 04 del 22.03.2022
Del. C.C. n. 04 del 24.01.2023

INDICE

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 – Soggetto attivo	3
Articolo 3 – Soggetti passivi	3
Articolo 4 – Determinazione dell’aliquota	3
Articolo 5 – Esenzioni	3
Articolo 7 – Versamento	4
Articolo 8 – Efficacia	4
Articolo 9 – Disposizioni finali	4

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 2 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Comune di Gerenzano, che la applica secondo il presente regolamento e le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Gerenzano alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l'anno 2023, è fissata nella misura progressiva, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

Scaglioni di reddito	Aliquota
da € 0 a 15.000 euro	0,60%
da € 15.001 a € 28.000	0,70%
da € 28.001 a € 50.000	0,75%
oltre € 50.000	0,80%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza del provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 5 – Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. L'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 18.000,00.
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo.

Articolo 7 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art.1, comma 143, della L. 27.12.2006 n. 296.

Articolo 8 – Efficacia

1. Il presente Regolamento mantiene la sua validità ed efficacia nei confronti di tutti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, con adeguamento automatico a nuove norme legislative che dovessero essere nel prosieguo emanate.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013, salvo le modifiche all'art. 4, comma 1 e all'art. 5, commi 2 e 3, che decorrono dal 01.01.2023.

Articolo 9 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013, salvo le modifiche all'art. 4, comma 1 e all'art. 5, commi 2 e 3, che decorrono dal 01.01.2023.